



COMUNE DI OLIVA GESSI
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Reg. Delib.
Del 29-11-2013

COPIA

Numero 209 Reg. Pubbl.

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatreddici, il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini previsti dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

ASCAGNI GIUSEPPE	P	BERGAMASCO MARIA	P
VERSIGLIA ALESSANDRO	P	GABELLOTTI MICHELE	P
DEFILIPPI ANDREA	P	FASSARDI ANNA	A
MAZZOCCHI LUIGI	P	DE MARTINO MARIANO	P
MASCHERPA PIETRO	P	FASSARDI CARLO	P
SCOVENNA PAOLO	P	GALMOZZI MIRIAM	A
REPOSSI MARIA PAOLA	P		

Totale presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ASCAGNI Dott. Giuseppe, in qualità di SINDACO, assistito dal Segretario Signor VERCESI Dott.ssa Elena, il quale dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Numero 20 del 29-11-2013

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2013.

Invitato dal Sindaco, illustra la proposta il Responsabile del Servizio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii., ad oggetto: "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 Giugno 1998, n. 191";

DATO ATTO:

1. che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale con deliberazione da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 del citato art. 52 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
2. che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
3. che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
4. che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;

PRESO ATTO che il comma 4-quater, capoverso n. 1) della lett. b), dell'articolo 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella Legge 6 giugno 2013, n. 64 aveva differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che successivamente l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013 convertito nella Legge n. 124/2013 ha prorogato ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 Novembre 2013”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

“Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta, e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

RITENUTO di confermare per l'anno 2013, al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef in vigore per l'anno 2012, nella misura di 0,4 punti percentuali, ed il regolamento per l'applicazione dell'addizionale, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20 Giugno 2012, opportunamente aggiornato alla normativa vigente sopraccitata;

VISTO lo schema di regolamento, composto da n. 8 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 7 Febbraio 2001 e n. 13 del 22 Marzo 2001;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24 Aprile 2007;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione contabile, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciati dai Responsabili di Struttura ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 11
CONSIGLIERI votanti	n. 11
CONSIGLIERI astenuti	n. —
VOTI FAVOREVOLI	n. 09
VOTI CONTRARI	n. 02 (Sigg.: De Martino Mariano e Fassardi Carlo)

DELIBERA

- 1. DI CONFERMARE** per l'anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,4 % (zerovirgolaquattroper cento) ed il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo aggiornato alla normativa vigente, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. DI PROVVEDERE** ad inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii. e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 Dicembre 2011, n. 214;
- 3. DI ALLEGARE** copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2013, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

CONSIGLIERI presenti	n. 11
----------------------	-------

CONSIGLIERI votanti	n. 11
CONSIGLIERI astenuti	n. ==
VOTI FAVOREVOLI	n. 11
VOTI CONTRARI	n. ==

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Allegato alla Deliberazione

del Consiglio Comunale

n. 20 del 29 Novembre 2013

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE

COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

(D.Lgs. n. 360/1998 e ss.mm.ii.)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e ss.mm.ii., recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii..

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Oliva Gessi, ai sensi del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Oliva Gessi, alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

CRITERI DI CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo articolo 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

L'aliquota è fissata per l'anno 2013 nella misura di 0,4 punti percentuali.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalla normativa vigente con deliberazione dell'organo competente.

L'aliquota come sopra determinata conserva la sua efficacia anche per gli anni successivi in assenza di apposito atto confermativo.

La deliberazione con la quale viene determinata l'aliquota ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote determinate dal Comune al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 4.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati, l'acconto dell'addizionale dovuta è trattenuto dai sostituti d'imposta, a partire dal mese di marzo, in un numero massimo di nove rate mensili. Il saldo è determinato con le operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

Non si fa luogo al versamento dell'acconto nel caso in cui non risulti deliberata alcuna aliquota nell'anno precedente.

Il versamento è effettuato direttamente a favore del Comune utilizzando i codici tributo appositamente assegnati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 7

SANZIONI E INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di acconto o saldo) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 e ss.mm.ii. in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

ART. 8

NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2013.

Comune di OLIVA GESSI

Provincia di Pavia
Via Chiesa n. 3 - 27050 Oliva Gessi
Codice Fiscale e Partita IVA: 00468570189
Codice Istat 018105- Codice Catastale G032

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 19/2013 del 27/11/2013

La sottoscritta RISARI GISELLA Revisore dei Conti del Comune in epigrafe, chiamata ad esprimere parere sulla proposta di delibera da parte del Consiglio Comunale che si terrà il 29 NOVEMBRE 2013 avente per oggetto :

"ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA PER L'ANNO 2013. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA"

Premesso che:

- Nell'ambito della potestà regolamentare loro attribuita per effetto dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997 i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Il D. L. 138/2011 ha eliminato il blocco del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'Irpef, introducendo l'obbligo di stabilire le aliquote liberamente ma, qualora in modo differenziato, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Esaminata

- la proposta di deliberazione con la quale viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale la bozza di modifica del Regolamento dell'Addizionale Comunale all'Irpef che conferma la misura del tributo nella percentuale di 0,4 per cento fisso dell'imponibile fiscale;

- constatato che:

- il documento in approvazione regola in conformità alle leggi vigenti l'applicazione del tributo;

VISTO:

- Il D.Lgs 138/1998 istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef;
- quanto stabilito dal D.L. 174/2012 che modifica l'art. 239 del T.U.E.L. 267/2000 comma b) lettera 3)
- Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente

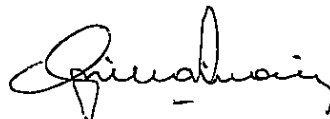
Preso atto:

- del parere di regolarità tecnica di cui al D.Lgs 267/2000 art. 147 bis comma 1;

ESPRIME

parere favorevole alla approvazione da parte del Consiglio Comunale della bozza di Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef di cui alla proposta n. 20 del 19/11/2013.

IL REVISORE
(dott. Gisella Risari)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 19-11-13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to REPOSSI Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime:

PARERE: Favorevole

Oliva Gessi, 19-11-13

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to REPOSSI Antonio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ASCAGNI Dott. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERCESI Dott.ssa Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal giorno 30-11-2013 al giorno 15-12-2013, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69).

Oliva Gessi, li 30-11-2013

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to REPOSSI Antonio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Oliva Gessi, li 30-11-2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
VERCESI Dott.ssa Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-12-2013, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Oliva Gessi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
VERCESI Dott.ssa Elena